



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

88. La Santità di Nostro Signore &c. Dichiaratione circa la Musica.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)



1696.

bunali l'Amministrazione della Giustizia, mà si facino da per tutto le solite funzioni, e tutto quello, che si farebbe, se Sua Beatitudine fosse presente. Dalla Curia Innocentiana questo dì 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

LXXXVII.

Editto circa le pompe, e spese nella Vestizione, e Velazione delle Monache.

*GASPAR Tit. S. Maria Transyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpineo Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.*

Innovantur Constitutiones prohibentes expensas superfluas.

§. 1. **E**ssendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore con ricorsi fatti da alcuni Padri di famiglie, & altre persone zelanti di Dio, edel ben publico, che se bene da Pontifici Antecessori sono state proibite, e vietate le pompe, e spese, che sogliono fare le Monache nel prender l'habito, e le Professe nell'esercitare gl'uffici, che gli si impongono, con tutto ciò hora sono arrivate à tal segno, che si rende impossibili alle famiglie anco commodi di beni di fortuna il poter secondare la vocatione che hanno le figlie, ò congiunte di dedicarsi al servizio di Dio ne Monasterii, e considerando la Santità Sua, che da tale abuso resulta non solo il danno à quelli, che per soddisfare alla detta vocatione delle figlie si impoveriscono con pregiudizio delle Giovane, che prive di tal consolazione restano al secolo per l'impotenza di fare tante spese eccessive, mà anche, che dal medesimo abuso ne deriva per lo più la distrazione, inquietudine, & emulazione fra le Religiose consacrate à Dio, vuole assolutamente, che per riparo dell'uno, e dell'altro capo si riponghino in uso, e puntualmente s'osservino gl'ordini sopra questo altre volte emanati, e particolarmente la Bolla della san. mem. di Alessandro Settimo la 40. e gli Editti della san. mem. d'Innocenzo Undecimo publicati l'anno 1676. e 1684.

Ad intelligentiam Monialium Bulla traducta in linguam vernaculam.

§. 2. Et à tale effetto hà comandato, che si ponga in lingua volgare la detta Bolla, acciò che sia intesa da tutti, e si ristampi assieme con gli Editti, e publicati di nuovo si mandino à tutti li Monasterii, anco à quelli, che pretendessero essere essenti, ò essere subordinati è qualisiasi persona privilegiata, e privilegiatissima ancorche fosse Cardinal Protettore, ò Titolare, ò havessero elentione, ò privilegio confermato con Breve Apostolico.

Legatur singulis ex menibus.

§. 3. Et affinché le cose contenute in detta Bolla, e Editti siano sempre avanti gl'occhi delle Monache, e non si ponghino in tutto, nè in parte in obliivione, & anco perche non si possa mai allegare ignoranza, ordina, che detta Bolla, & Editti si tenghino in ciaschedun Monasterio di continuo affissi in luogo comodo à leggerli, & in oltre, che ogni sei mesi, cioè la Domenica dell' Avvento, e la terza doppo Pentecoste si leggino in publico Refettorio sotto le pene in esse contenute.

Juranda observantia per Superiores.

§. Anzi ordina, e vuole, che nel farsi il capitolo per l'electione della nuova Superiore, la Superiore eletta, & altre Officiali prima di prender il possesso de loro Offitii giurino l'inviolabile osservanza delle dette Ordinationi, e per assicurare maggiormente la moderazione delle spese, e donativi, che si potranno legittimamente praticare nell'amettere le Zitelle all'habito Monachale, e le Novitie alla Professione, vuole Sua Santità, che nello stesso tempo, che si domanda la licenza à ciò fare, si porti lista distinta di tutto quello, che farà di bisogno, sottoscritta dalla Superiore del Monastero, dal Padre, ò altro congiunto della Zitella, sia approvata da noi, ò nostri Successori, ò altro legittimo Superiore, ò Prelato del Monastero, ordinando, e comandando espres-

Liste expensarum revidentur ab Ordinariis.

samente, che oltre il contenuto nella lista signata, & approvata come sopra non possa prenderli, nè rispettivamente darli da chi li sia cosa alcuna, ancorche da estraneo, ò Parente à titolo di carità, ò donazione, sotto pena alle Monache, che prenderanno della privatione della voce attiva, e passiva, e della restituzione del doppio di quello havranno preso, & à quelli, che faranno tali carità ò donativi, di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti à Loghi Pii ad arbitrio nostro, ò de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

§. 5. E perche nella celebrazione delle feste, che si fanno ne' Monasterii, è stato per il passato trasgredita la forma prescritta nella sudetta Bolla, si riduce à memoria la puntuale osservanza di quella: dichiarandosi, che si vend à all'interdetto di quella Chiesa, nella quale circa tal particolare sarà fatta trasgressione alcuna.

§. 6. Avvertendosi in oltre, che quelli, che imprestaranno parati, adobbi, tapezarie, ò argentarie, ò altra materia, che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla, & Editti, penderanno le robbe medeme che haveranno imprestato, ancorche non siano proprie, ma de Padroni, ò d'altri, da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito, & ad arbitrio Nostro si venderanno, e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore, che si terrà secreto, & il rimanente alli Poveri, ò Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato, che sia in ciaschedun Monastero alle Superiori, & Officiali, che presentemente governano, & esercitano, obligarà etiamdio in avvenire come se fosse sempre personalmente intimato. Datum Romae ex Aedibus Nostris hac die 10. Martii 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandre Preposito Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

LXXXVIII

*GASPAR Miseratione Divina tit. S. Maria Transyberim S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus SS. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius.*

**L**A Santità di Nostro Signore havendo inteso, che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine publicato giò dalla san. mem. di Alessandro VII. con sua Bolla in data delli 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha comandato à Monsignor Vicegerente, che havuti à se tutti li Maestri di Cappella ingiungesse loro, come hà fatto, la puntuale osservanza de sopradetti ordini; Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe, e Vespri, per toglierli ogni pretesto di scusa, con la presente si dichiara, che Sua Santità non vuole assolutamente, che in veruna Chiesa, ò Basilica, etiamdio delle Patriarchali, di Collegiate, Parochiali, ò in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, ò Congregazione tanto de Secolari, come de Regolari, Confraternità, anche Nationali, Hospedali, Archihospedali, e Luoghi Pii, etiam di Laici di quest'Alma Città, si canti Motetto, ò Compositione alcuna, ma solamente nelle Messe l'Introito, Graduale, ò Offertorio corrente, e ne Vespri l'Antifona, che occorrono avanti, e doppo il Salmo, che si canta, senza una minima alteratione in modo, che li Musici si uniformino totalmente al Choro, poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos alcuna all'Offitio, e Messa, così

Moderatio Cantus in Festivitatibus.

pari-

Poenam adversus contraventores.

Poenam transgressionis in celebratione festivitatum.

Etiā adversus commo-dantes ornamenta.



parimente sia interdetto, & prohibito alli Musici; Permette bensì la Santità Sua, che nell'elevatione nella S. Messa, e nell'espositione del Venerabile si possa, per eccitare la devotione de' fedeli, cantare qualche Motetto cavato dagl'Inni di S. Tomasso, o Antifone registrate nel Breviario, e Messale Romano per l'Uffizio, e Messa, che si celebra nella Solennità del Santiss. Sacramento, senza però che si mutino le parole. Auvertendo, che doppo questa dichiarazione contro li Maestri di Cappella, che comporranno, e Musici, che cantaranno, si procederà irremissibilmente alle pene contenute ne' sopradetti Ordini, i quali s'intendono in vigore di questa dichiarazione rinnovati, & ad altre ancora corporali ad arbitrio della Santità Sua, e Nostro. Datum Romæ hac die 20. Augusti 1692.

G. Card. Vicarius.

Alexander Bonaventura Præpositus Secr.

1692.

LXXXIX.

Concessione, Rinovazione, & ampliacione del porto Franco in Civitavecchia.

PALUZZO Cardinale Altieri Vescovo di Palestrina, e della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

ProPortus  
Civitatis  
Vetula  
commodi-  
tate.

§. 1. Considerando la Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che l'accrescimento del Commercio, e negotiatione marittima sia per recare utile, e commodò molto considerabile al suo Stato Ecclesiastico, e che perciò l'ampliacione, e maggior commodò della sua Terra di Civitavecchia, come anche la concessione, rinovazione, & ampliacione rispettivamente del Porto Franco in quella, possono essere molto proficue non solo al medesimo luogo, mà alla Città di Roma, & à tutto il suo Stato sudetto; Mollo per tanto dal suo paterno Zelo, e provida attenzione verso i suoi Sudditi, per accrescere, e rendere più commodà, e popolata la detta Terra di Civitavecchia, hà fatto pubblicamente notificare à chi volesse fabricarvi Case, Magazzini, o altri Edificii tanto dentro, che fuori di quella, che ricorra à Monsignor Tesoriere Generale, perche gli farebbero stati assignati gratis li Siti da fabricarvi, & usate altre facilità; Et havendo al medesimo fine risoluto di fabricare à spese della Reverenda Camera diverse Case nel Sito chiamato della Tenaglia, hà fatto parimente notificare, che tutti quelli, i quali vorranno attendere à pigliare sopra di se la detta Fabrica, debbano darne l'offerta sigillata per gl'atti delli Segretarii della Camera, similmente per servizio del luogo, per salute degl'Habitanti, e per commodò de' Vascelli, e Legni, che vi approdaranno, hà dato gl'ordini opportuni per condurvi in lunga distanza di venti, e più miglia un'acqua perfettissima, il cui aquedotto in parte è già fatto, e tuttavia si continuerà fino al suo compimento.

Renovan-  
tur gratie  
alias con-  
cessæ.

§. 2. Essendo in oltre risoluta la Santità Sua di rinovare, anzi accrescere, & ampliare li commodi, Privilegii, & esentioni, che dalla san. mem. di Urbano VIII. e di Clemente IX. suoi Predecessori mediante gl'Editti de Cardinali Camerlenghi di Santa Chiesa nostri Antecessori publicati alli 4. Dicembre 1630. & alli 25. Gennaio 1669. furono concessi al detto Luogo, e Porto di Civitavecchia, & à quelli, che vi havessero condotto, o caricato merci, e fuilero venuti in qualunque modo à negoziarvi. Per ordine espresso della Santità Sua datoci à bocca, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato rinoviamo, confermiamo, ampliamo, e concediamo l'infra scritti commodi, gratie, esentioni, e privilegii, cioè.

§. 3. Che il medesimo Porto di Civitavecchia sia indistintamente, & universalmente franco ad ogni Vascello, e Legno di qualsivoglia portata, che vi verrà da qualunque parte del Mondo, con qualsivoglia robbe, mercanzie, vettovaglie, o grascie, le quali tutte saranno per l'auvenire franche, libere, & esenti da ogni datio, o gabella, alboraggio, senzarie, & altri pesi, e che per l'addietro fossero solite pagarli in detto Porto, o Terra.

§. 4. Et à Mercanti, o Capitani, o altri Padroni, e Commissarii sopra carichi, Fattori di Vascelli, o di mercanzia arrivati in detto Porto, si concede libera facoltà di poter mandare altrove, dove loro parerà tutto, o parte del carico loro, ancorche fosse vettovaglia, o grascia con gl'istessi, o con altri Vascelli senza pagamento di Gabella, Datio, o altra gravezza, o regaglia.

§. 5. Parimente si concede loro facoltà di scaricar in Terra tutte, o parte didette robbe, mercanzia, vettovaglia, o grascia, e riporle in Magazzini, o altri luoghi particolari dentro la Terra di Civitavecchia, o nella Dogana publica, alli Custodi della quale in questo caso si pagherà per ogni Collo quel poco, che sarà conveniente per la guardia di dette robbe, e di poterle tenere, e conservare in detti luoghi tutto il tempo, che vorranno, e da quelli in una, o più volte estrarle per terra, o per mare senza gravezza d'alcun pagamento, e portarle à quei luoghi, che loro parerà.

§. 6. Et accadendo, che Dio non voglia, che da luoghi sospetti di Contagio, o di peste venghino in detto Porto Vascelli con Mercanzie, questi dovranno fare la solita purga, scioro, o sboro al Lazzaretto come si usà negli altri Porti, mentre però non mostrino patenti nette di haverla fatta in altri Porti, che in tal caso di parenti nette, e di viaggio seguito senza haver tocco luoghi sospetti si darà loro libera pratica. Auvertendo nondimeno ciascheduno, che durante detta purga saranno ben trattati, e provisti con buone condizioni di quanto sarà loro di bisogno, e si abbrevierà il solito termine della purga, mentre non appariscano segni cattivi in essi.

§. 7. Et essendo, che la Lanterna è l'assicuramento della presa del Porto à Naviganti, e che l'Ancoraggio, et il riposo di essi ridotti in quello, e che per questi due commodi è necessaria una continua spesa, non deve perciò esser grave à Padroni de' Vascelli, o Mercanti, che ricevono tanto beneficio di contribuire per questo commodò qualche emolumento. Però pagherà ciaschedun Vascello di altro bordo di portata di Salme mille, o più, voti, o carichi scudi due di questa moneta per l'Ancoraggio, e scudo uno simile per la Lanterna. Gl'altri Vascelli di portata sopra 200. Salme fino à mille pagheranno parimente carichi, o voti, uno scudo della medesima moneta per l'Ancoraggio, e baiocchi cinquanta per la Lanterna. Et i Vascelli di minor portata di Salme 200. paghino giuli due per l'Ancoraggio, e giulio uno per la Lanterna.

§. 8. Dichiarando, che non siano tenuti à detto pagamento quelli Vascelli, che sono di ritorno da Roma, ovvero che essendo partiti dal detto Porto fossero ritornati in esso per non poter proseguire il loro viaggio impediti dalla fortuna, o da altro.

§. 9. In oltre concede à tutti li Mercanti, Capitani, o Padroni di Vascelli come sopra licenza di poter per il ritorno del loro viaggio provedersi di ogni sorte di vettovaglie, e viveri, e d'ogn'altra cosa loro necessaria à prezzi convenienti, e di poter far Savora dove loro piacerà senza pagamento alcuno per servizio de' lor Vascelli.

§. 10. E perche la diligenza, che si deve fare in nettare, e purgare il Porto, e Darfina faria vana, mentre non si procurasse di mantenerlo netto, o purgato. Però si proibisce à qualsivoglia Vascello di qualsivoglia portata, & à suoi Padroni, e Capitani sotto pena di scudi cento per ciascuna

Franchitia  
Portus  
quoad  
merces.

De Mercatorum  
libertate.

De libertate  
exonerandi  
merces  
illatque  
transpor-  
tandi.

De casibus  
suspicionis  
contagionis.

Taxa pro  
Anchora-  
gio, &  
Lanterna.

In quibus  
casibus  
Taxa non  
solvenda.

De victualibus  
aliis  
que neces-  
sariis, pro  
discessibus.

De profectionibus  
prohibitis  
in Portu,  
vel statione  
Navium.